



**UNIVERSITÀ
DEL SALENTO**



**DIPARTIMENTO
DI SCIENZE GIURIDICHE**

Principi ed esperienze comparate delle transizioni digitali e ambientali

Lezione 12 – Dal diritto all’oblio alla cancellazione dei dati personali

Università del Salento – Scienze Giuridiche – Diritto e politiche
della PA

a.a. 2026-2027

Roberto Caso

L'ordine del ragionamento

1. Caso e problema. Il diritto all'oblio
2. Dal diritto all'oblio alla cancellazione dei dati personali
3. Caso - Domande

1. Caso

- In data 19 aprile 2009 sul giornale Z viene pubblicato un articolo nel quale si rievocava un fatto di cronaca nera accaduto nel 1982 concernente l'omicidio da parte del Sig. X della moglie
- L'articolo era stato pubblicato in una rubrica settimanale del quotidiano che rievocava fatti di cronaca nera avvenuti in passato nella piccola città Y e che erano stati particolarmente sconvolgenti per la comunità locale

1. Caso

- Il Sig. X lamenta che l'articolo del 2009 avesse violato il suo diritto all'oblio
- Lo stesso aveva scontato una pena di 12 anni di reclusione e si era rifatto una vita, avviando un'attività artigianale
- Il Sig. X lamenta in particolare che l'articolo del 2009 lo avesse esposto a una gogna mediatica provocandogli danni patrimoniali (anche conseguenti alla chiusura della sua attività) e danni non patrimoniali

1. Problema

- Una persona che si sia resa colpevole di un omicidio e abbia scontato la pena può agire per violazione del diritto all'oblio contro il giornale che a distanza di molti anni (nella specie, 27) dal fatto abbia pubblicato un articolo che, nell'ambito di una rubrica di fatti di cronaca nera del passato, rievochi l'omicidio specificando gli elementi identificativi della stessa persona?

1. Pascuzzi (2025)

- «Può essere la memoria un fatto esclusivamente privato? La memoria del singolo non può far finta che non esistano gli altri e la memoria collettiva. **Sulla memoria del passato si fondano valori irrinunciabili: la libertà di informazione** (il diritto a conoscere e a essere informati); **la libertà di pensiero; la libertà di espressione; il diritto di cronaca**».



1. Pascuzzi (2025)

- «Il diritto all'oblio coincide con il diritto a essere dimenticati. Ma, a ben vedere, esso non può privare gli altri della possibilità di accedere alla conoscenza del passato quando non esiste una specifica violazione dell'identità informazionale dell'individuo. Di tutta evidenza è **la necessità di operare un bilanciamento tra i diversi interessi in gioco**»



1. Diritto all'oblio: prima concezione

- «La prima si riferisce al diritto nato in era pre-digitale come **aspetto del diritto alla riservatezza e dell'identità personale**; in questa accezione il diritto all'oblio consiste nel **diritto a non veder ripubblicate e diffuse notizie legittimamente pubblicate in passato**»



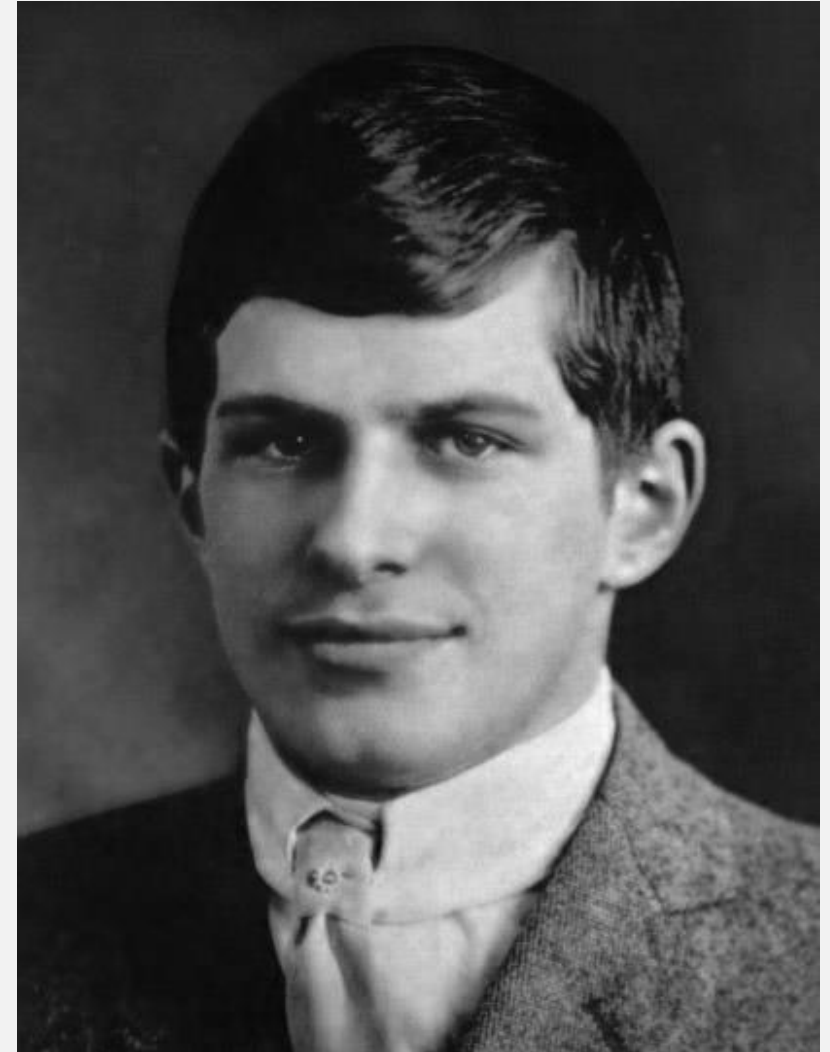
1. Diritto all'oblio: seconda concezione

- «La seconda si riferisce, nell'era digitale, a un aspetto del diritto alla protezione dei dati personali; in questa accezione il diritto all'oblio consiste nella **cancellazione di dati personali sottoposti a trattamento** (questa accezione assume connotati specifici con riferimento ai motori di ricerca di Internet rispetto ai quali si parla anche di diritto alla de-indicizzazione)»



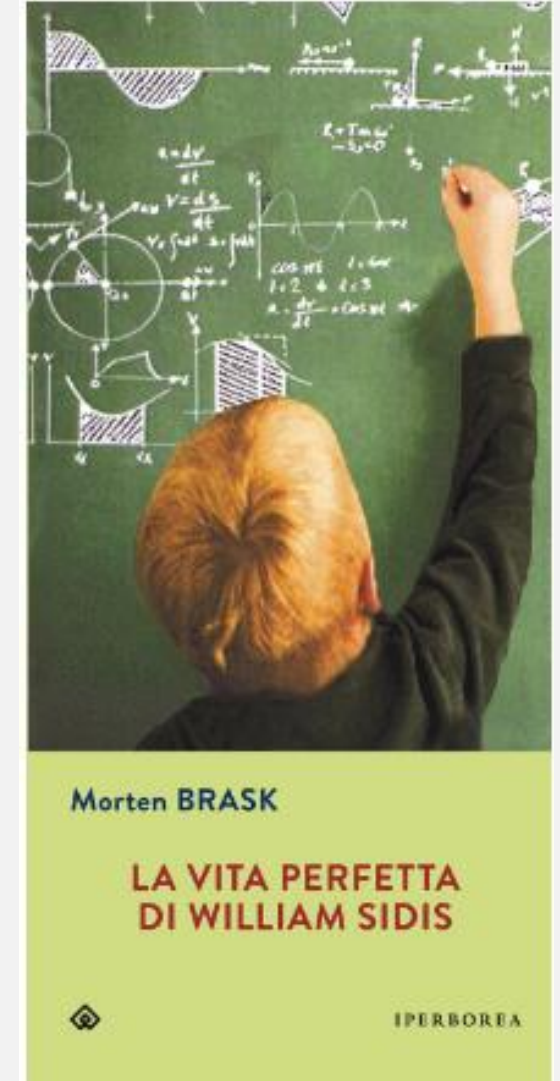
1. Sidis (Wikipedia, 21.02.2026)

- «**William James Sidis** (New York, 1º aprile 1898 – Boston, 17 luglio 1944) fu un bambino prodigio statunitense con straordinarie doti matematiche e linguistiche».



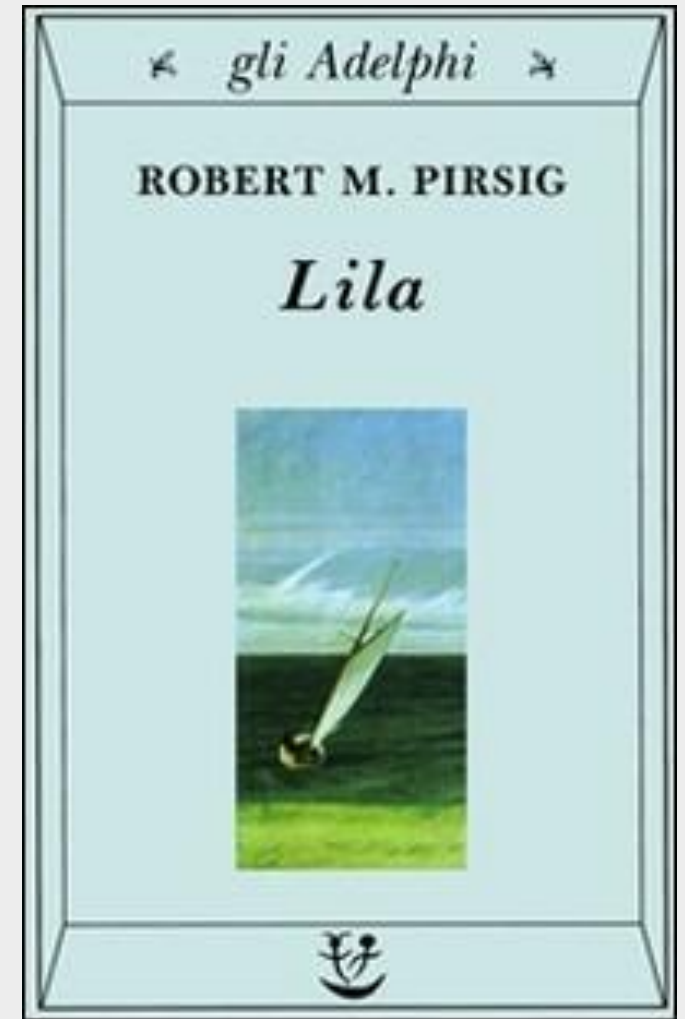
1. Brask, La vita perfetta

- In un'intervista al Boston Herald **William Sidis** dice: «Desidero una vita perfetta e il solo modo è la completa solitudine. Ho sempre odiato le folle».



1. Pirsig, Lila

- «La stampa che l'aveva idolatrato gli si rivoltò contro. L'attacco più feroce venne dal «New Yorker» nel 1937, in un articolo intitolato Pesce d'aprile, che metteva in ridicolo tutto quanto lo riguardasse, dai suoi hobby al suo aspetto fisico. **Sidis** denunciò la rivista per diffamazione e violazione della sfera privata. [...]»



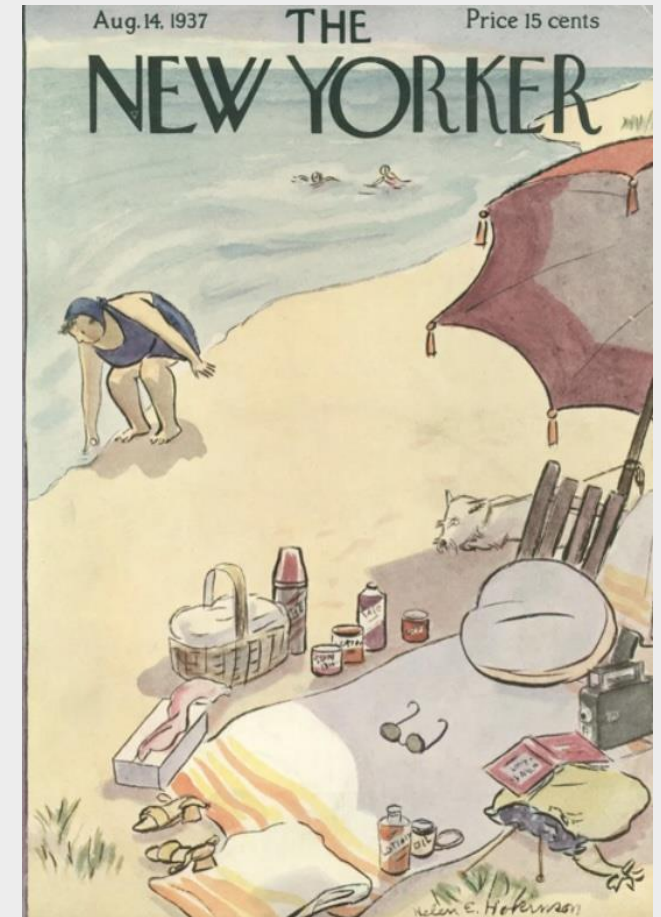
1. Sidis v. FR Pub. Corporation, 113 F.2d 806 (2d Cir. 1940)

Fatti

- William James Sidis è stato il soggetto involontario di un breve ritratto biografico e di una vignetta stampati sul settimanale The New Yorker del 14 agosto 1937. Ulteriori riferimenti a lui sono stati fatti nel numero del 25 dicembre 1937 e in una pubblicità sul giornale che annunciava il numero del 14 agosto.

Azione

- La sua azione si basava su tre “causes of action”: La prima riguardava la **violazione del diritto alla privacy** riconosciuto in California, Georgia, Kansas, Kentucky e Missouri.



1. Sidis v. FR Pub. Corporation, 113 F.2d 806 (2d Cir. 1940) (privacy, oblio)

- Ma nonostante l'autorevole opinione contraria, [...] non siamo ancora disposti a concedere a tutti i dettagli intimi della vita privata un'immunità assoluta dalle indiscrezioni della stampa. **Tutti concordano sul fatto che a un certo punto l'interesse pubblico a ottenere informazioni diventa dominante rispetto al desiderio di privacy dell'individuo.** Warren e Brandeis erano disposti a sollevare un po' il velo nel caso dei funzionari pubblici. Noi andremmo oltre, anche se non siamo ancora pronti a dire fino a che punto. **Almeno permetteremmo un controllo limitato della vita "privata" di qualsiasi persona che abbia raggiunto, o abbia ricevuto, il discutibile e indefinibile status di "personaggio pubblico".**

1. Sidis v. FR Pub. Corporation, 113 F.2d 806 (2d Cir. 1940) (privacy, oblio)

- Non ci pronunciamo sul fatto che la valenza giornalistica della notizia stampata costituisca sempre una difesa completa. Le rivelazioni possono essere così intime e così ingiustificate, vista la posizione della vittima, da oltraggiare le nozioni di decenza della comunità. Ma quando si tratta di **personaggi pubblici**, i commenti veritieri sull'abbigliamento, la parlata, le abitudini e gli aspetti ordinari della personalità di solito non violano questo limite. **Piaccia o no, le disgrazie e le fragilità dei vicini e dei “personaggi pubblici” sono oggetto di notevole interesse e discussione per il resto della popolazione. E quando questi sono i costumi della comunità, non sarebbe saggio per un tribunale impedirne l'espressione nei giornali, nei libri e nelle riviste del giorno.**

1. La Cassazione e il c.d. **decalogo del giornalista** (Cass. 1984, n. 5259, in Foro it., 1984, I, 2711)

- Perché la divulgazione a mezzo stampa di notizie lesive dell'onore possa considerarsi lecita espressione del diritto di cronaca e non comporti responsabilità civile per violazione del diritto all'onore, devono ricorrere tre condizioni:
 1. **utilità sociale** dell'informazione;
 2. **verità** oggettiva, o anche soltanto putativa purché frutto di diligente lavoro di ricerca;
 3. **forma civile dell'esposizione** dei fatti e della loro valutazione, che non ecceda lo scopo informativo da conseguire e sia improntata a leale chiarezza, evitando forme di offesa indiretta.

1. In Italia

- Il diritto all'oblio è stato a lungo negato dalla giurisprudenza
- Inizia a essere riconosciuto negli anni '90 dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione
- Fattori propizi:
 - A) allargamento giurisprudenziale del novero dei diritti della personalità;**
 - B) prime normative sulla protezione dei dati personali con diritto alla cancellazione dei dati personali: v. articoli 12, lettera b), e 14, primo comma, lettera a), della direttiva 95/46**

1. Caso

- Pubblicazione da parte di un settimanale di fatti, relativi al presunto coinvolgimento di una persona in questioni di mafia, **già resi noti sei anni prima**

1. Cass. 1998, n. 3679

- Posto che per diritto all'oblio si intende il legittimo interesse di ogni persona a non restare indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che arreca al suo onore ed alla sua reputazione la reiterata pubblicazione di una notizia, in passato legittimamente divulgata, **non costituisce legittimo esercizio del diritto di cronaca la pubblicazione di fatti già resi noti sei anni prima, salvo che eventi sopravvenuti rendano nuovamente attuali quei fatti, facendo sorgere un nuovo interesse pubblico alla divulgazione dell'informazione.**

1. Il nuovo decalogo post 1998

1. **utilità sociale** dell'informazione;
2. **verità** oggettiva, o anche soltanto putativa purché frutto di diligente lavoro di ricerca;
3. **forma civile dell'esposizione** dei fatti e della loro valutazione, che non ecceda lo scopo informativo da conseguire e sia improntata a leale chiarezza, evitando forme di offesa indiretta;
4. **attualità della notizia.**

1. Possibile soluzione al caso 1: Cass., sez. un., 22 luglio 2019, 19681

- In tema di rapporti tra diritto alla riservatezza (nella sua particolare connotazione del c.d. diritto all'oblio) e diritto alla rievocazione storica di fatti e vicende concernenti eventi del passato, il giudice di merito – ferma restando la libertà della scelta editoriale in ordine a tale rievocazione, che è espressione della libertà di stampa e di informazione protetta e garantita dall'art. 21 Cost. – ha il compito di **valutare l'interesse pubblico, concreto ed attuale alla menzione degli elementi identificativi delle persone che di quei fatti e di quelle vicende furono protagonisti;**

1. Possibile soluzione al caso 1: Cass., sez. un., 22 luglio 2019, 19681

- tale menzione deve ritenersi lecita solo nell'ipotesi in cui si riferisca a personaggi che destino nel momento presente l'interesse della collettività, sia per ragioni di notorietà che per il ruolo pubblico rivestito; in caso contrario, prevale il diritto degli interessati alla riservatezza rispetto ad avvenimenti del passato che li feriscano nella dignità e nell'onore e dei quali si sia ormai spenta la memoria collettiva (fattispecie relativa ad un omicidio commesso ventisette anni prima, il cui responsabile aveva scontato la relativa pena detentiva e si era reinserito positivamente nel contesto sociale).

1. Pardolesi (2019)

- I motivi per dissentire [dalla prospettiva delle Sezioni Unite] si sprecano. A partire dalla **pretesa di fissare una nitida linea di confine tra cronaca e storiografia. La demarcazione tra le due aree è, a tutto concedere, labile.**

1. Pardolesi (2019)

- «[...] i riferimenti identificativi contano nell'attualità e con riguardo alla cerchia, ristretta o allargata secondo le circostanze, delle persone che possono, per il loro tramite, individuare l'interessato. [...]
- **l'anonimato si avvierebbe a diventare regola, perché la conoscenza dell'esatta identità è, nella più parte dei casi, irrilevante anche per il fatto di cronaca».**

1. Pardolesi (2019)

- «Di nuovo, il mondo di zombie senza targa – quello invocato dai fautori della protezione dei dati personali a tutto tondo –, che cancella i nomi dalle strade e dalla vita sociale, incombe minaccioso su di noi».

2. Il diritto all'oblio nell'era di Internet (cenni e rinvio)

- La Rete non dimentica e deforma la memoria
- Dir. 95/46 diritto alla cancellazione
- Cass. 5 aprile 2012, n. 5525 (archivi storici di giornali): il titolare di un organo di informazione è tenuto a garantire la contestualizzazione e l'aggiornamento della notizia di cronaca -
→ identità personale

2. Corte di Giustizia UE [causa C-131/12](#) – Google Spain (Costeja) 2014 - fatti

- Il 5 marzo **2010**, il sig. Costeja González, cittadino spagnolo con domicilio in Spagna, ha presentato dinanzi all'AEPD [Agencia Española de Protección de Datos] un reclamo contro La Vanguardia Ediciones SL, che pubblica un quotidiano di larga diffusione, soprattutto in Catalogna (Spagna) (in prosieguo: «La Vanguardia»), **nonché contro Google Spain e Google Inc.**

2. Corte di Giustizia UE causa C-131/12 – Google Spain (Costeja) 2014 - fatti

- Tale reclamo era fondato sul fatto che, allorché un utente di Internet introduceva il nome del sig. Costeja González nel motore di ricerca del gruppo Google (in prosieguo: «Google Search»), otteneva dei link verso due pagine del quotidiano di La Vanguardia rispettivamente del 19 gennaio e del 9 marzo **1998**, sulle quali figurava un annuncio, menzionante il nome del sig. Costeja González, per una vendita all'asta di immobili connessa ad un pignoramento effettuato per la riscossione coattiva di crediti previdenziali.

2. Corte di Giustizia UE causa C-131/12 – Google Spain 2014 - fatti

- Mediante detto reclamo, il sig. Costeja González chiedeva, da un lato, che fosse ordinato a **La Vanguardia** di **sopprimere o modificare** le pagine suddette affinché i suoi dati personali non vi comparissero più, oppure di **ricorrere a taluni strumenti forniti dai motori di ricerca per proteggere tali dati**. Dall'altro lato, egli chiedeva che fosse **ordinato a Google Spain o a Google Inc. di eliminare o di occultare i suoi dati personali**, in modo che cessassero di comparire tra i risultati di ricerca e non figurassero più nei link di La Vanguardia.

2. Corte di Giustizia UE causa C-131/12 – Google Spain 2014

- Gli articoli 12, lettera b), e 14, primo comma, lettera a), della direttiva 95/46 devono essere interpretati nel senso che, al fine di rispettare i diritti previsti da tali disposizioni, e sempre che le condizioni da queste fissate siano effettivamente soddisfatte, **il gestore di un motore di ricerca è obbligato a sopprimere, dall'elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona**, dei link verso pagine web pubblicate da terzi e contenenti informazioni relative a questa persona, anche nel caso in cui tale nome o tali informazioni non vengano previamente o simultaneamente cancellati dalle pagine web di cui trattasi, e ciò eventualmente anche quando la loro pubblicazione su tali pagine web sia di per sé lecita.

2. GDPR. Regolamento (UE) 2016/679, art. 17

- Par. 1 diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali e “motivi” per i quali si ha diritto
- Par. 2 obblighi del titolare: cancellazione e misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i terzi titolari del trattamento
- Par. 3 casi di non applicazione del diritto di cancellazione

2. Zuboff (2019)

- «Il verdetto, che spesso viene sminuito come una considerazione tecnica e legale sull'eliminazione o il delinking dei dati personali, in realtà **ha rappresentato un momento chiave nel quale la democrazia ha cominciato a riprendersi il futuro dalle mani di chi se n'era impossessato unilateralmente**».



2. Zuboff (2019)

- «L'analisi della corte stabilì che il futuro apparteneva alle persone, **rifiutando l'idea dell'inevitabilità tecnologica di Google** e riconoscendo invece che i risultati delle ricerche sono il prodotto contingente di interessi economici specifici».



2. Domanda

- Ma è davvero così?

2. Google (rapporto di trasparenza)

Richieste di rimozione di contenuti ai sensi delle leggi europee sulla privacy

Con una sentenza del mese di maggio del 2014, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che gli utenti hanno il diritto di chiedere ai motori di ricerca come Google di rimuovere determinati risultati che li riguardano. Il presente rapporto fornisce dati sul volume di richieste, sugli utenti che hanno inviato richieste e sui contenuti e gli URL dei siti web indicati in tali richieste.

Rimozione degli URL da Ricerca Google per privacy

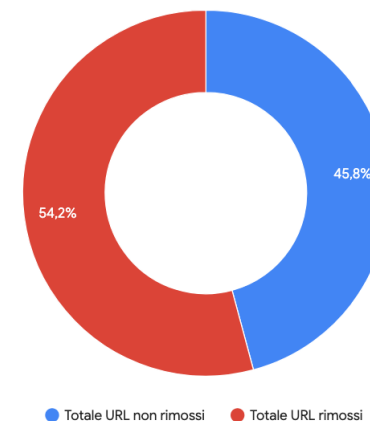
In una [sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea del maggio 2014](#), la corte ha stabilito che gli utenti hanno il diritto di chiedere ai motori di ricerca come Google di rimuovere determinati risultati relativi alle query basate sul nome di una persona. Il motore di ricerca deve conformarsi qualora i link in questione siano "inadeguati, irrilevanti o non più rilevanti, o eccessivi", tenuto conto di fattori di interesse pubblico tra cui il ruolo dell'individuo nella vita pubblica. Le pagine vengono rimosse dai risultati solo in risposta a query relative al nome dell'individuo. Rimuoviamo gli URL da tutti i risultati delle ricerche Google relativi al territorio europeo (risultati che riguardano utenti in Francia, Germania, Spagna ecc.) e utilizziamo i segnali di geolocalizzazione per limitare l'accesso all'URL dal paese della persona che ne richiede la rimozione. Il grafico seguente mostra il numero totale di richieste che abbiamo ricevuto e il numero totale degli URL di cui è stata richiesta la rimozione dal 29 maggio 2014.



URL richiesti e rimossi

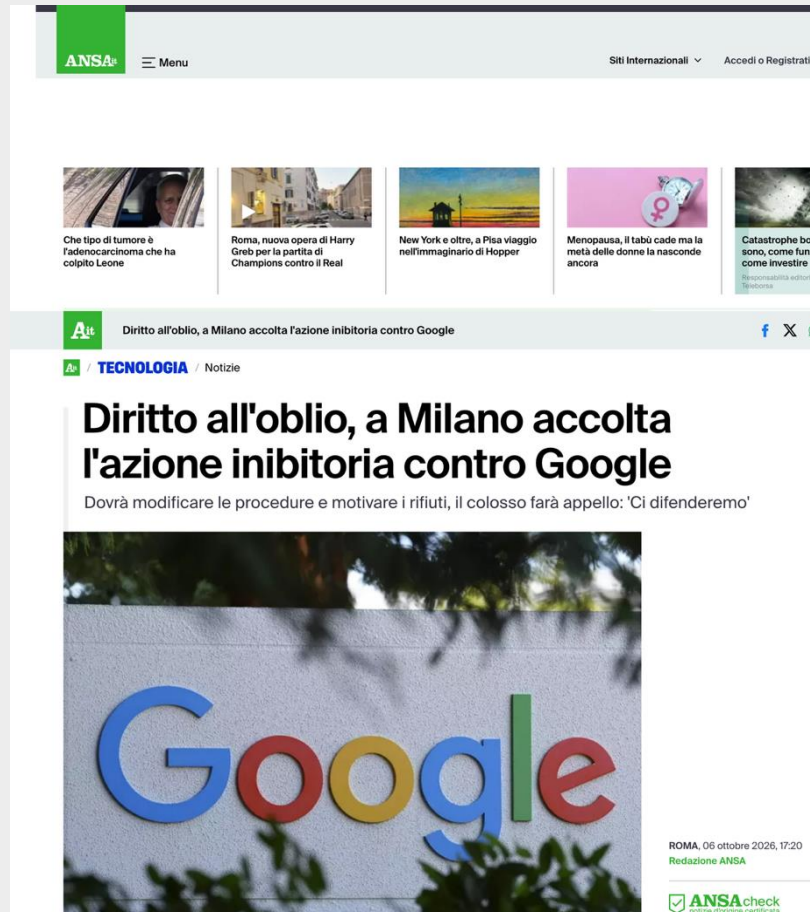
Questo grafico mostra la percentuale e il numero effettivo di URL rimossi in seguito alla revisione. I dati usati per generare il grafico risalgono all'introduzione della nostra procedura ufficiale per le richieste, avvenuta il 29 maggio 2014. Non sono incluse in questo grafico le richieste di rimozione di URL ancora in attesa di revisione o per la cui elaborazione sono necessarie ulteriori informazioni.

Inizio Fine



Tutti i paesi

2. Trib. Milano 2026 (notizia)



- https://www.ansa.it/canale_tecnologia/notizie/tecnologia/2026/10/06/diritto-alloblio-tribunale-milano-accoglie-azione-inibitoria-contro-google_a3d8d49c-3a30-4059-82d9-db83eb149d64.html

3. Caso

- Il sig. X, **candidato alle ultime elezioni politiche**, chiede a un gestore di motore di ricerca di provvedere alla deindicizzazione su scala globale di URL che lo descrivono come autore di ripetute molestie ai danni di donne consistenti in diversi atti di cyberstalking. Il gestore del motore di ricerca si rifiuta.

Riferimenti

- Parte seconda.
Capitolo IV



Lecture

- R. Caso, La società della mercificazione e della sorveglianza: dalla persona ai dati. Casi e problemi di diritto privato comparato. Seconda Edizione, Milano, Ledizioni, 2025 – Capitoli 14 e 17

Roberto Caso

**La società della mercificazione
e della sorveglianza:
dalla persona ai dati**

*Casi e problemi di diritto privato comparato
Seconda Edizione*



Ledizioni
The Innovative LED Publishing Company

Roberto Caso

E-mail:

roberto.caso@unisalento.it

Web:

<https://www.unisalento.it/scheda-utente/-/people/roberto.caso?inheritRedirect=true>

<https://www.robertocaso.it/>

Copyright

Copyright by Roberto Caso



Licenza Creative Commons

Quest'opera è distribuita con [Licenza Creative Commons
Attribuzione - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

La citazione di testi e la riproduzione di immagini costituisce esercizio dei diritti garantiti dagli art. 2, 21 e 33 Cost. e dall'art. 70 l. 1941/633